



COMUNE DI VILLANOVAFORRU

Provincia del Sud Sardegna

Ufficio del Sindaco

Prot. N. 2669 del 14.06.2023

All'Assessorato della difesa dell'ambiente
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

e p.c.

alla Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali del
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
va@pec.mite.gov.it

all'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri
presidente@pec.governo.it

al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,
MITE@pec.mite.gov.it

al Ministero della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

al Direttore generale per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
del Ministero della Cultura,
dg-abap@pec.cultura.gov.it

alla Presidenza della Regione autonoma della Sardegna,
presidenza@pec.regione.sardegna.it

alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la Città metropolitana di Cagliari e le Province Sud
Sardegna e Oristano,
sabap-ca@pec.cultura.gov.it

Al Comune di Sardara

affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it

Al Comune di Sanluri
protocollo@pec.comune.sanluri.su.it

Al Comune di Furtei
protocollo@pec.comune.furtei.ca.it

OGGETTO: [ID: 9789] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU). Proponente: Engie Trexenta S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Trasmissione delle osservazioni.

OSSERVAZIONI - COMUNE DI VILLANOVAFORRU

* Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU), da parte di Società Engie Trexenta S.r.l. (con sede legale in Milano (MI) Via Chiese, 72 CAP 20126)

PREMESSA

Il territorio del Comune di Villanovaforru vanta un paesaggio incontaminato, ricco di risorse storiche, archeologiche e naturali, a tutela delle quali la comunità locale ha maturato una crescente coscienza collettiva, con iniziative associative e private finalizzate allo sviluppo economico, culturale e sociale, anche per un turismo eco-sostenibile ed in sinergia con le comunità limitrofe, per cui ha conseguentemente manifestato una forte opposizione all'intervento in esame.

Orbene, anche in forza di una giurisprudenza costituzionale, consolidatasi nel tempo a partire dagli anni 1970, l'ambiente è ormai qualificato bene giuridico di valore primario ed assoluto, così come è dato acquisito la rilevanza costituzionale del diritto ad un ambiente salubre, e quindi ed in particolare del territorio nel quale si vuole dare luogo ad impianti di energia prodotta da fonti rinnovabili, tra le quali quelle dell'energia eolica.

In tale contesto assumono particolare rilevanza il paesaggio, le risorse culturali, storiche ed archeologiche, la partecipazione delle comunità e l'effettivo valore aggiunto reso in ragione della vocazione agricola e turistica del territorio.

Conseguentemente non possono essere trascurate le ragioni ostative connesse al relativo assetto idrogeologico, all'habitat naturale faunistico e floristico.

Tali criteri di riferimento nella valutazione del rapporto costi/benefici, a riguardo del progetto in esame, comportano un bilancio fortemente negativo per il quale l'Amministrazione esprime profonda contrarietà all'intervento.

Ed a tal proposito deve preliminarmente evidenziarsi che dall'esame del progetto risulta totalmente assente una logica partecipativa che in relazione alla complessità del territorio avrebbe potuto concretizzare una finalizzazioni di obiettivi compatibili e comunque funzionali allo sviluppo di quest'ultimo e non, come risulta, un progetto impattante a riguardo della prescelta localizzazione in un'area di rilevanza archeologica e antropologica e palesemente contrastante con la legislazione ambiente e paesaggistica.

E difatti se il paesaggio si qualifica, così come percepito anche dalle popolazioni, quale insieme di fattori che sono il risultato di azioni umane e naturali, certamente esso costituisce pur una risorsa che però deve essere gestita secondo i principi di uno sviluppo sostenibile, che rispetti il benessere degli individui, la loro memoria storica e qualità di vita, soprattutto e specificatamente nelle aree prettamente rurali, quali quelle interessate dal contestato progetto, e quindi la loro identità, le produzioni tipiche e la valorizzazioni connesse.

In tale ottica assumono particolare rilevanza anche gli elementi di percezione collettiva del valore dei luoghi e dei beni comuni da preservare per le generazioni future, che invece pare totalmente trascurato pure sotto il profilo dell'interferenza visiva del progettato impianto eolico rispetto al centro abitato, trattandosi di impianti che risultano fuori scala rispetto alla morfologia del paesaggio circostanza, secondo quegli indicatori pur riconosciuti da una parte della giurisprudenza amministrativa, con particolare riferimento alle bellezze panoramiche certamente pregiudicate da interventi di tal fatta e sempre nell'obiettivo di uno sviluppo pienamente compatibile con l'esigenza primaria di mantenere le c.d. caratteristiche invariante distintive del luogo (cfr. Tar Toscana Sez.II 25.06.2007 n.939).

In definitiva ed in particolare, tenuto conto che il procedimento di valutazione di impatto ambientale è, per sua natura e per sua configurazione normativa, uno strumento preventivo di tutela dell'ambiente, che si svolge prima rispetto all'approvazione del progetto, il quale dovrà essere modificato secondo le prescrizioni intese ad eliminare o ridurre l'incidenza negativa per l'ambiente e sempre che non si imponga il radicale diniego di approvazione del progetto, nel caso di cui trattasi non risulta siano stati presi

in considerazione gli effetti del progetto sull'ambiente, quale insieme interrelato di risorse naturali ed umane, e quindi sugli esseri umani, la vegetazione, la fauna, il suolo, il sottosuolo, l'aria, l'acqua, il clima, le risorse naturali, l'equilibrio ecologico, l'ambiente edificato, nonché sul patrimonio storico, archeologico, architettonico ed artistico, sul paesaggio e sull'ambiente socio-economico e ciò soprattutto in termini di rischi e di pregiudizio dall'impatto.

D'altro canto, la valutazione di impatto ambientale comporta una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell'interesse pubblico ambientale.

Ne deriva che, in presenza di una situazione ambientale connotata da profili di specifica e documentata sensibilità, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un'attività.

Difatti”...*in base alla normativa di riferimento.....ciò che ha rilievo, ai fini della protezione dei valori estetici e tradizionali che formano oggetto della tutela paesistica, è la "spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano" (C.d.S., Sez. VI, 9 maggio 2006, n. 2539), che ha osservato come, ai fini della tutela paesaggistica, gli elementi architettonici debbano raccordarsi a quelli naturalistici, in un processo di fusione di questi ultimi con le modifiche sul territorio introdotte ad iniziativa dell'uomo, in modo da dar vita alla nozione di località o ambito territoriale, esprimente nel suo complesso valori omogenei sia di tipo estetico, sia di riferimento alle tradizionali forme di utilizzo del territorio in consonanza con il paesaggio e con le condizioni di ambiente circostanti...*” (cfr.Tar Firenze Sez.II20.04.2010 n.986), seppur sempre secondo una tutela sistemica e non frazionata. Ed in tal senso si è pur pronunciata la Corte Costituzionale con la Sentenza n.85/2013 che ha sancito “...*Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca, e non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri; ... la tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro, giacché se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente*

riconosciute e protette", nel rispetto peraltro delle più elementari esigenze di coerenza e razionalità dell'ordinamento e dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost, e secondo la previsione di cui al novellato art. 9 co. 3 Cost, per il quale la Repubblica: *"tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. ..."*. (cfr. Tar Puglia Lecce Sez.II 04.11.2022 n.1750).

MOTIVI

Con avviso del 18 maggio 2023, codice procedura a con prot. n. MASE-72191 del 05/05/2023, è stata avviata la procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di competenza nazionale (artt. 20 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) relativa al progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU), da parte di Società Engie Trexenta S.r.l. (con sede legale in Milano (MI) Via Chiese, 72 CAP 20126), come da documentazione pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9808/14453>), trattandosi di progetto che rientra nell'obbligo di sottoposizione a preventivo e vincolante procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di competenza nazionale ai sensi degli artt.21 e ss. e Allegato II alla Parte II, punto 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. così descritto *"impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW"* nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata *"Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti"* ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis del

D.Lgs.152/2006, progetto per la realizzazione di un Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 42 MW denominato “Marmilla”, comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU), ricompreso nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 2 denominata “impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale” e tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1...Il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico composto da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW per una potenza complessiva pari a 42 MW, comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili, da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU).

Il progetto appare quindi rientrare: tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata “Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a: Generazione di energia elettrica da fonte eolica su terraferma”, ma per quanto emerge dall’esame della relativa documentazione presente numerosi profili di criticità, come di seguito specificatamente argomentato.

VIABILITÀ

I previsti adeguamenti alla viabilità di accesso al parco eolico quali gli allargamenti delle carreggiate, la demolizione di muretti a secco, la realizzazione di nuovi tratti stradali e spazi di manovra, il passaggio dei mezzi, seppur in parte di carattere

“temporaneo” e quindi soggetti a “ripristino”, determineranno uno stravolgimento del territorio.

Peraltro le strade rurali interessate dalla viabilità di cantiere e di accesso alle postazioni eoliche sono state recentemente interessate da un intervento di manutenzione straordinaria e per questo motivo, considerata l’entità dei carichi da sostenere a seguito del passaggio dei mezzi pesanti, risulta assente la previsione di una preventiva verifica della capacità portante, mediante specifiche prove di carico con piastra.

Tali prove si ritengono essenziali al fine di evitare cedimenti che renderebbero le strade impraticabili dai proprietari dei terreni direttamente e indirettamente interessati dal progetto proposto.

Ed a tal proposito si riporta di seguito un estratto della Relazione Descrittiva Generale (EOMRMD-I_Rel.01) che fa espresso riferimento ai danni provocati dai mezzi: *“Le parti di suolo sottratte in fase di costruzione che poi in relazione alle piazzole in fase di esercizio, legate sia ai danni provocati dal passaggio dei mezzi di cantiere che al posizionamento degli aerogeneratori, saranno compensate e attenuate secondo quanto riportato nello studio florofaunistico.”*

STIME DI PRODUCIBILITÀ - INTERFERENZE CON ALTRI PROGETTI PRESENTATI

La Relazione Descrittiva Generale (EOMRMD-I_Rel.01) riporta quanto segue:

“Sono state considerate perdite di disponibilità e perdite elettriche standard, mentre non è stata valutata la presenza di altri eventuali parchi eolici nelle vicinanze”.

A tal proposito e anche in relazione alle interferenze di carattere progettuale (cavidotti interrati, aerogeneratori che si sovrappongono...) si ritiene che l’analisi del progetto nella sua interezza, non possa prescindere dallo studio di ulteriori progetti della stessa natura già presentati o di imminente presentazione al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR).

Allo stato attuale il Comune di Villanovaforru è interessato, oltre che dall’odierno progetto per il quale si formulano le presenti osservazioni, dal *Progetto di parco eolico con potenza pari a 55,8 MW, con relative opere di connessione alla RTN, ubicato nei

Comuni di Sardara (SU), Villanovaforru (SU), Sanluri (SU) e Lunamatrona (SU).
Codice procedura ID_VIP/ID_MATTM 9713. Società Proponente Asja Serra S.r.l.

Ed allora, data la sussistenza di numerosi progetti e impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili nell'area interessata, già esistenti, l'odierno intervento deve essere considerato nella sua unitarietà (con eventuali opere connesse) e cumulativamente, comprendendo anche quanto già sussistente, al fine di valutare il richiamato impatto complessivo sull'ambiente e sulle relative componenti (cfr. Corte di Giustizia CE, Sez. III, 25 luglio 2008, n. 142; Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07; Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36; Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 23 marzo 2020 n. 210; T.A.R. Sardegna, sez. II, 6 febbraio 2012, n. 427; Trib. Sup. Acque pubbliche, 14 ottobre 2015, n. 263).

Peraltro sempre a tal proposito deve evidenziarsi che non emerge una congrua e adeguata considerazione della c.d. alternativa zero, in violazione dell'art. 22, comma 3°, lettera d, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (cfr. T.A.R. Marche, 6 giugno 2013, n. 418, T.A.R. Veneto, 8 marzo 2012, n. 333).

IMPATTO ACUSTICO

La Relazione Tecnica di Valutazione previsionale dell'impatto acustico (EOMRMD-I_Rel.19) riporta lo studio condotto a livello di impatto acustico dell'opera e fa espresso riferimento ai limiti di accettabilità stabiliti a livello Nazionale dall'art. 6 comma 1 del D.P.C.M. 01/03/91. Più precisamente riporta:

“I Comuni di Villanovaforru, Sardara e Sanluri (SU) non sono dotati di Piano di zonizzazione acustica del territorio di cui alla L. 447/1995. In attesa, dunque, della suddivisione dei territori comunali nelle zone di cui alla tabella 1 del D.P.C.M. 01/03/91, si applicano per le sorgenti sonore fisse e per le zone omogenee suddette i seguenti limiti di accettabilità (art. 6 comma 1 del D.P.C.M. 01/03/91):

Tutto il Territorio Nazionale:

- limite diurno Leq (A): 70 dB(A)
- limite notturno Leq (A): 60dB(A)”.

Eppure deve invero evidenziarsi che a differenza di quanto erroneamente considerato in fase progettuale e di studio dell'impatto acustico dell'opera, con Deliberazione del

C.C. n. 38 del 02.11.2006 il Comune di Villanovaforru provvedeva ad approvare in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi della legge n. 447/1995.

In particolare il PCA, nelle relative NTA, riporta per le aree di tipo misto (Classe III) in cui sono comprese le zone agricole interessate dall'intervento, i seguenti limiti di accettabilità:

Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturmo (22.00-6.00)
I - aree particolarmente protette	45	35
II - aree prevalentemente residenziali	50	40
III - aree di tipo misto	55	45
IV - aree di intensa attività umana	60	50
V - aree prevalentemente industriali	65	55
VI - aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturmo (22.00-6.00)
I - aree particolarmente protette	50	40
II - aree prevalentemente residenziali	55	45
III - aree di tipo misto	60	50
IV - aree di intensa attività umana	65	55
V - aree prevalentemente industriali	70	60
VI - aree esclusivamente industriali	70	70

Quindi è evidente che i limiti suddetti sono inferiori rispetto a quelli considerati in fase di Studio di impatto acustico e pertanto lo stesso è da ritenersi non attendibile.

La Relazione in esame (EOMRMD-I_Rel.19), inoltre, riporta al punto 4.2 SCELTA DEI RICETTORI, l'elenco dei ricettori potenzialmente interessati dall'impatto acustico dell'opera, individuati *“sulla base della cartografia tematica (Carta Tecnica Regionale, carte del P.R.G. Comunale, Ortofoto) e con un censimento catastale dei fabbricati prossimi all'area di intervento.”*

Orbene a tale riguardo si mette in evidenza come il Ricettore R01 attualmente censito al NCEU Foglio 12 particella 215, Cat. A/4 “Abitazioni di tipo popolare”, disti 660 metri dall'aerogeneratore più prossimo (identificato col codice WTG07).

Tale distanza non rispetta i limiti imposti dalla D.G.R. RAS n. 59/90 del 2020 e s.m.i. (Indicazione per la realizzazione di impianti eolici in Sardegna) e segnatamente dal punto 4.3.3:

“Distanze di rispetto dagli insediamenti rurali” che prevede che *“Al fine di limitare gli impatti visivi, acustici e di ombreggiamento, ogni singolo aerogeneratore dovrà rispettare una distanza pari a:*

- *300 metri da corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario diurno (h. 6.00 – h. 22.00);*
- *500 metri da corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario notturno (h. 22.00 – 6.00), o case rurali ad utilizzazione residenziale di carattere stagionale;*
- *700 metri da nuclei e case sparse nell'agro, destinati ad uso residenziale, così come definiti all'art. 82 delle NTA del PPR.”*

AREE PERCORSE DAL FUOCO

Gli elaborati descrittivi ed in particolare la tavola di progetto (EOMRMD-I_Tav.10) fanno riferimento alle aree percorse da incendi.

Ad ogni buon conto, anche a tali fini, questo Ente ha provveduto a richiedere al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna, l'aggiornamento delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2022, già individuate dagli agenti della Stazione Forestale di Sanluri, competente per territorio e non ricomprese

nelle attuali mappe disponibili sul portale Sardegna Mappe (http://www.sardegnageoportale.it/webgis2/sardegnamappe/?map=aree_tutelate), alle quali la Tavola 10 in argomento fa riferimento. Alla luce dell'aggiornamento di cui sopra, si ritiene quindi che le aree individuate in progetto siano da ritenersi vincolate ai sensi dell'art. 10 della legge 353/2000 (vincolo di inedificabilità).

AMBITI TUTELATI

L'ampia area individuata ai fini del progetto di centrale eolica risulta interessata da numerosi ambiti tutelati con vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.142, comma 1°, lettere c (sponde dei metri 150 dai corsi d'acqua "Riu Lacus", "Riu Acqua Sassa", "Riu Sa Figu", "Funtana Su Conti" e "Riu Sassuni", "Riu Melas", "Riu Gora de s'Arreigi", "Riu sa Figu", "Riu Mitza su Canneddu"), g (boschi e macchia mediterranea), del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.);

Non solo, come può rilevarsi dai documenti dello studio di impatto ambientale (S.I.A.), nell'intervento proposto non viene adeguatamente considerato che l'area interessata dal progetto presenta numerosi siti qualificati beni culturali per ciò stessi tutelati con vincolo culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.): nel territorio comunale di Villanovaforru sono presenti l'insediamento rurale, il nuraghe e il villaggio nuragico di Genna Maria, l'insediamento nuragico, punico e romano di Pinna Maiolu (D.M. 12 gennaio 1982), l'insediamento preistorico (Cultura di Bonnannaro) di Perdu Porcu, l'insediamento con nuraghe di Mori Siliqua, l'insediamento protostorico di Santu Antiogu, senza poi considerare il coinvolgimento nel territorio comunale di Sardara di altri siti rilevanti quali la Tomba dei Giganti di Perdina de Craba (D.M. 24 gennaio 1974), il Castello e borgo di Monreale (D.M. 1 ottobre 2007), mentre nel territorio comunale di Lunamatrona è presente la la Tomba dei Giganti di su Cuaddu de Nixias.

Ancora, non viene data adeguata rilevanza alla circostanza che, nell'area del progetto, ricade anche la zona di protezione speciale (Z.P.S.) "Giara di Siddi" (codice ITB043056) ai sensi della direttiva n. 09/147/CE sulla salvaguardia dell'avifauna selvatica ed inoltre non è stato adeguatamente considerato che il cavidotto MT interessa

un'area a pericolosità idraulica molto elevata Hi4 del vigente piano stralcio di assetto idrogeologico (P.A.I.).

Infine, ma non per importanza, si sottolinea che la visibilità di detti aerogeneratori alti oltre 200 metri risulta particolarmente evidente in tutta l'area.

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

Nel progetto non si considera adeguatamente che il piano particellare di esproprio descrittivo di cui all'elaborato IT_EOL_E-SERRA_PDF_C_PP-011-a, riporta molteplici particelle interessate dall'opera intestate al Comune di Villanovaforru, tra le quali quelle censite al NCT foglio 12 particelle 241-243 e al Foglio 15 particelle 164-167-169-172-174-176-178-180-182-183-186-188-191-193-196-199-201, e sotto tale profilo si richiama il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità che così dispone:

art. 4. Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari

1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione.

2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per seguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La prevista realizzazione del * Thyrranian Link, il nuovo doppio cavo sottomarino di Terna s.p.a. con portata 1000 MW, 950 chilometri di lunghezza complessiva, da Torre Tuscia Magazzeno (Battipaglia – Eboli) a Termini Imerese, alla costa meridionale sarda, del * SA.CO.I. 3, l'ammodernamento e potenziamento del collegamento fra Sardegna, Corsica e Penisola con portata 400 MW, oltre * il già esistente SA.PE.I. con portata 1000 MW, comporterà per la Sardegna collegamenti con una portata complessiva di 2.400 MW.

Orbene al 20 maggio 2021, risultavano presentate ben 21 istanze di pronuncia di compatibilità ambientale di competenza nazionale o regionale per altrettante centrali eoliche, per una potenza complessiva superiore a 1.600 MW, corrispondente ad un incremento del 150% del già ingente comparto eolico "terrestre" isolano, con

l'interessamento di più di 10 mila ettari di boschi e terreni agricoli, oltre ottanta richieste di autorizzazioni per nuovi impianti fotovoltaici.

Le istanze di connessione di nuovi impianti presentate a Terna s.p.a. (gestore della rete elettrica nazionale) al 31 agosto 2021 risultavano complessivamente pari a 5.464 MW di energia eolica + altri 10.098 MW di energia solare fotovoltaica, cioè 15.561 MW di nuova potenza da fonte rinnovabile, a cui devono sommarsi i diciannove progetti per centrali eoliche offshore finora presentati, che dichiarano una potenza pari a 13.185 MW.

Complessivamente si tratterebbe di 28.746 MW, cioè quasi quindici volte i 1.926 MW esistenti (cfr. dati Terna : 1.054 MW di energia eolica + 872 di energia solare fotovoltaica), che non potranno essere tutti utilizzati in Sardegna, non potranno essere trasferiti verso la Penisola, non potranno essere conservati, ed allora ed in detti termini si potrebbe dar luogo alla creazione di nuova energia pagata dal gestore unico della Rete cioè dalla collettività, ma che in definitiva andrà dispersa.

Anche sulla scorta di tali considerazioni l'Amministrazione Comunale ritiene che debba imporsi il radicale diniego di approvazione del progetto, in quanto gravemente carente *"... con riferimento all'esame delle incidenze afferenti sia all'uso delle risorse naturali, sia al rumore ed alle emissioni in atmosfera, dovute alla realizzazione del cavidotto, della stazione elettrica e della nuova viabilità. L'impatto è stato negativamente apprezzato in ragione della negativa incidenza sul tessuto storico-archeologico della zona, attraversata da antichi tratturi, nonché in rapporto con le infrastrutture e le opere esistenti. Infine, è stata riscontrata la sua potenziale lesività per la fauna esistente....Al riguardo, giova richiamare il quadro, normativo e giurisprudenziale, di riferimento. Il sistema delineato nell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 è espressivo di una norma fondamentale di principio nella materia "energia", vincolante anche per le Regioni a statuto speciale; nel contempo, costituisce un punto di equilibrio rispettoso di tutte le competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti eolici (Corte Costituzionale, sentenze n. 275 del 2011 e n. 224 del 2012). Secondo la Corte, la "ratio ispiratrice del criterio residuale di indicazione delle aree non destinabili alla installazione di impianti*

eolici deve essere individuata nel principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, derivante dalla normativa europea richiamata. Quest'ultimo trova attuazione nella generale utilizzabilità di tutti i terreni per l'inserimento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite dalle Regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell'ambito delle materie di competenza delle Regioni stesse " (Corte Cost., sentenza n. 224 del 2012, cit.). Tali considerazioni sono state approfondite dalla Corte nella sentenza n. 199 del 2014, chiarendo che l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 è volto, "da un lato, a realizzare le condizioni affinché tutto il territorio nazionale contribuisca all'aumento della produzione energetica da fonti rinnovabili, inclusa l'energia eolica, sicché non possono essere tollerate esclusioni pregiudiziali di determinate aree; dall'altro lato, a evitare che una installazione massiva degli impianti possa vanificare gli altri valori coinvolti, tutti afferenti la tutela, soprattutto paesaggistica, del territorio (ex plurimis, sentenze n. 224 del 2012, n. 308, n. 275, n. 192, n. 107, n. 67 e n. 44 del 2011, n. 366, n. 168 e n. 124 del 2010, n. 282 del 2009)". In tale ottica la Corte ha attribuito un particolare rilievo alle "Linee Guida" approvate in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di "assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio". Le norme richiamate prevedono che le Regioni possano procedere soltanto alla individuazione dei siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti in attuazione della normativa summenzionata, atteso che la ratio del criterio "residuale" deve essere individuata nel "principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, derivante dalla normativa europea" (sentenza n. 224 del 2012). Le predette "Linee guida" sono state adottate con il decreto interministeriale 10 settembre 2010, il quale, all'allegato 3 (paragrafo 17), indica i criteri che le Regioni devono rispettare al fine di individuare le zone nelle quali non è possibile realizzare gli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Per quanto qui interessa, i parr. 14 e ss. dell'Allegato disciplinano in dettaglio "l'avvio e lo svolgimento del procedimento unico" di autorizzazione. Ai sensi del par. 14.9, "In attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per i beni e le attività culturali

partecipa: a) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio; b) nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta per gli impianti eolici con potenza nominale maggiore di 1 MW, anche qualora l'impianto non ricada in area sottoposta a tutela ai sensi del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; c) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio; in queste ipotesi il Ministero esercita unicamente in quella sede i poteri previsti dall'articolo 152 di detto decreto; si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4; per gli altri impianti l'ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modalità dei predetti paragrafi, sulla base della massima altezza da terra dell'impianto". Secondo l'Allegato 4, "L'impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico. Gli aerogeneratori sono infatti visibili in qualsiasi contesto territoriale, con modalità differenti in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alla loro disposizione, alla orografia, alla densità abitativa ed alle condizioni atmosferiche" (par. 3). Inoltre, "Un'analisi del paesaggio mirata alla valutazione del rapporto fra l'impianto e la preesistenza dei luoghi costituisce elemento fondante per l'attivazione di buone pratiche di progettazione [...]" (par.3.1). Viene in particolare precisato che "L'analisi dell'interferenza visiva passa inoltre per i seguenti punti: a) definizione del bacino visivo dell'impianto eolico, cioè della porzione di territorio interessato costituito dall'insieme dei punti di vista da cui l'impianto è chiaramente visibile. Gli elaborati devono curare in particolare le analisi relative al suddetto ambito evidenziando le modifiche apportate e mostrando la coerenza delle soluzioni rispetto ad esso. Tale analisi dovrà essere riportata su un supporto cartografico alla scala opportuna, con indicati i punti utilizzati per la predisposizione della documentazione fotografica individuando la zona di influenza visiva e le relazioni di intervisibilità

dell'intervento proposto; b) ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, documentando fotograficamente l'interferenza con le nuove strutture" (par. 3.1.). È pertanto evidente che, secondo le richiamate Linee Guida, l'ambito da considerare ai fini del corretto inserimento nel territorio degli impianti per la produzione di energia eolica è ben più ampio di quello direttamente interessato dalla presenza di vincoli e che, comunque, i beni da considerare ai fini della valutazione rimessa al Ministero non sono soltanto quelli paesaggistici ma anche quelli culturali, entrambi, peraltro, facenti parte del patrimonio culturale della Nazione (art. 2 del d.lgs. n. 42 del 2004)...(cfr.T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 26 aprile 2023, n. 2541) .

Perciò si ritiene che, in adesione alla prevalente giurisprudenza amministrativa consolidatasi in materia e pur citata, nonostante non interessi del tutto direttamente aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, l'intervento in esame contrasti con le istanze di tutela paesaggistica emergenti all'interno dell'ambito in cui l'Amministrazione ha riscontrato alcuni significativi caratteri, tipici del territorio d'interesse con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie, per i quali i sopra indicati siti sono stati designati.

La progettata collocazione degli elementi dell'impianto, oltre ad essere ritenuta produttiva di un impatto potenzialmente nocivo per habitat di molte specie di volatili ivi stanziati, tale da poter intralciare i loro processi migratori, non appare essere stata correttamente valutata in relazione ai seguenti elementi: a) la tessitura storico-archeologica, sia vasta che minuta, esistente; b) l'eventuale struttura peri-urbana diffusa o di aggregazione lineare recente; c) le infrastrutture e le reti esistenti naturali e artificiali; d) l'impatto visivo degli aerogeneratori sui beni tutelati ai sensi della parte seconda e terza del D.lgs. 42/2004, per le porzioni rientranti nelle aree contermini.

In conclusione, in una valutazione comparativa degli interessi coinvolti a riguardo del progetto in esame, gli elementi storico - identitari del paesaggio e la "frattura" che si determinerebbe nei caratteri paesaggistici dei luoghi, con il conseguente impoverimento, se non addirittura con la disgregazione dei valori panoramici che

caratterizzano l'area, fondano quindi il giustificato, logico e ragionevole diniego dell'Amministrazione Comunale.

Elenco degli allegati:

Allegato 1 - Carta IGM dei siti archeologici

Allegato 2 - Catalogo dei siti archeologici

Allegato 3 - Sovrapposizione su CTR degli interventi "Serras" e "Marmilla"


Allegato 4 – Deliberazione C.C. n. 38 del 02.11.2006 – Approvazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi della legge n. 447/1995

Il Sindaco

Maurizio Onnis

VILLAMAR

CARTA D'ITALIA - SCALA 1 : 25 000
FOGLIO N° 539 SEZ. II - VILLAMAR



39° 47' 30" E

39° 47' 30" E

CATALOGO DEI SITI ARCHEOLOGICI

CENSITI NEL TERRITORIO DI VILLANOVAFORRU

1. Villanovaforru, Genna Maria. Insediamento rurale con nuraghe e villaggio nuragico (39° 38' 04.5² N, 008° 51' 15.7² E); Foglio 4, mapp. 9-10. Le indagini di scavo hanno avuto inizio nel 1969 e si sono protratte fino ai primi anni '90 sotto la direzione di Enrico Atzeni con la collaborazione di Ubaldo Badas e Mauro Perra. Un primo insediamento del Bronzo Medio è stato rimaneggiato e ricoperto dalle strutture dell'insediamento nuragico vero e proprio (XIV sec. a. C.), caratterizzato da una struttura trilobata munita di rifascio e circondata da una ulteriore cinta muraria munita di torri in aggetto. Fra la fine dell'XI ed il X sec. a. C., un episodio non chiarito in tutte le sue implicazioni causa il crollo delle strutture nuragiche. Successivamente, verso gli inizi del IX secolo a. C., le murature residue dell'antemurale e i resti dell'aggregato capannicolo coevo al nuraghe sono ricoperti dai muri di un abitato della Prima età del Ferro. Alla fase di vita intensa di questa comunità nuragica succede un violento incendio (fine IX sec. a. C.) testimoniato dalla carbonizzazione delle coperture lignee e dai muri arrossati delle case. Gli scavi hanno documentato un lungo periodo di abbandono del colle di Genna Maria e tracce sporadiche della presenza umana nell'area sud-orientale del villaggio negli strati che coprono l'incendio delle capanne. Fra queste una *pilgrim flask* ed una brocca nuragica d'imitazione fenicia (VIII sec. a. C.). In età punica (IV sec. a. C.), le strutture già collassate della torre centrale e del cortile sono state riutilizzate come luogo di culto dedicato a Demetra e poi Cerere. Tale culto pagano perdura fino al VII secolo d. C. in piena età bizantina.

E. Atzeni – U. Badas – A. Comella – C. Lilliu, Villanovaforru, in *L'Antiquarium Arborense e i civici musei archeologici della Sardegna*, Sassari 1988, pp. 181-198; U. Badas, *Genna Maria – Villanovaforru (Cagliari). I vani 10/18. Nuovi apporti allo studio delle abitazioni a corte centrale, La Sardegna nel Mediterraneo tra il secondo e il primo millennio a.C.*, Atti del II Convegno di Studi <<Un millennio di relazioni fra la Sardegna e i Paesi del Mediterraneo>>, Selargius-Cagliari, 27-30 novembre 1986, Cagliari 1987, pp. 133-146; C. Lilliu – L. Campus – F. Guido – O. Fonzo – J. D. Vigne, *Genna Maria. Il deposito votivo del mastio e del cortile*, Cagliari 1993.

2. Villanovaforru, Sa Sedda 'e Maria Usai. Modesto insediamento di età romana (circa 40 are), identificato sulla base della dispersione di materiale archeologico (ceramiche ecc.), scomparso a seguito di intensi lavori agricoli, Foglio 2, mapp. 184, 189, 246.

C. Porru, *Saggio di catalogo archeologico sul foglio 225 della carta d'Italia, Quadrante I, tavolette SE-NE*, Tesi di Laurea, Università di Cagliari, Anno Accademico 1946-47.

3. Villanovaforru, Pinn'e Maiolu. Consistente insediamento di età nuragica, punica, romana e con frequentazione in età medievale e moderna, Foglio 6, mapp. 607, 472, 608, 718, 719, 471, 8, 4, 1 (in parte). La località si trova nell'attuale centro abitato di Villanovaforru, alla sua periferia NNE, compresa tra le quote 330 e 310 slm, ed è estesa 10.000 mq. Sono state effettuate diverse campagne di scavo susseguite dal 1984 e, con diverse interruzioni, proseguite fino al 2001 ("Progetto Marmilla", promosso da Archeologia Viva e sostenuto dall'ESIT e dal Comune di Villanovaforru). Il sito è di grande interesse scientifico e culturale data la sussistenza di un abitato protostorico riferibile ad un nuraghe complesso e ad un villaggio nuragico coevi a quello del non lontano colle di

Genna Maria. Il 12/01/1982 i mappali suddetti sono stati sottoposti a vincolo con decreto ministeriale in base alla legge 1/6/ 1939 n. 1089.

E. Atzeni – U. Badas – A. Comella – C. Lilliu, Villanovaforru, in *L'Antiquarium Arborense e i civici musei archeologici della Sardegna*, Sassari 1988, pp. 181-198.

4. Villanovaforru, Piazza Costituzione. Insediamento preistorico del Neolitico Medio (V millennio a.C.) rinvenuto in occasione del rifacimento della pavimentazione della suddetta piazza nel centro storico del paese. L'abitato è caratterizzato dalla dispersione in superficie di schegge e strumenti in ossidiana del Monte Arci e scarsi reperti ceramici.

5. Villanovaforru, Perdu Porcu. Insediamento o tomba di età preistorica (Cultura di Bonannaro, 2300-2000 a. C.) disposto sul pendio collinare del rilievo omonimo esposto a Ovest e poco distante da una sorgente. A seguito delle intense lavorazioni agricole è oggi scomparsa ogni traccia superficiale del sito. Foglio 4, mapp. 123-124-125. In superficie sono state recuperate numerose punte foliate e peduncolate in ossidiana e frammenti fittili riferibili alla suddetta facies del Bronzo Antico isolano.

6. Villanovaforru, Marramutta. Insediamento protostorico collinare riferibile alle fasi iniziali del Bronzo Medio (XVIII-XVII sec. a. C.), Foglio 8, mapp. 132-133. Sulla sommità del rilievo a 385 m slm, si individuano i resti molto degradati di un nuraghe in marna calcarea. Intorno al nuraghe sono stati raccolte ceramiche d'impasto, intonaci d'argilla con impronte straminee, strumenti litici e resti di pasto. Le indagini del Porru in occasione della sua tesi di laurea indicano la presenza di embrici e stoviglie di età romana evidenziando la presenza di un insediamento perdurato fino a quell'epoca.

E. Atzeni – U. Badas – A. Comella – C. Lilliu, Villanovaforru, in *L'Antiquarium Arborense e i civici musei archeologici della Sardegna*, Sassari 1988, pp. 181-198; C. Porru, *Saggio di catalogo archeologico sul foglio 225 della carta d'Italia, Quadrante I, tavolette SE-NE*, Tesi di Laurea, Università di Cagliari, Anno Accademico 1946-47.

7. Villanovaforru, Mori Siliqua. Insediamento con nuraghe di cui si conserva un unico filare di un monotorre del diametro di circa 9 metri, Foglio 10, mapp. 211, 217, 220, 222. Sono stati rinvenuti, in superficie, macinelli di lava basaltica. Intorno al nuraghe sono stati rinvenuti, sparsi sulla superficie di quasi un ettaro, frammenti di embrici e ceramiche di età romana.

C. Porru, *Saggio di catalogo archeologico sul foglio 225 della carta d'Italia, Quadrante I, tavolette SE-NE*, Tesi di Laurea, Università di Cagliari, Anno Accademico 1946-47.

8. Villanovaforru, Prascocca. Vasta area funeraria con rito ad inumazione ed incinerazione, devastata dai clandestini e dai lavori agricoli, utilizzata in età punica e romana dal III sec. a.C. fino ad età imperiale, Foglio 13, mapp. 53. Un intervento d'emergenza a seguito di violazioni ha

consentito lo scavo di alcune tombe ad inumazione di età romana. I reperti sono oggi esposti nel Civico Museo Archeologico “Genna Maria” di Villanovaforru.

9. Villanovaforru, Baccus Simeone. Insediamento protostorico collinare, oggetto di intervento d'emergenza per il recupero di un ripostiglio di bronzi datato al Bronzo Finale (XI-X sec. a. C.), Foglio 16, mapp. 24. All'interno di un vaso sono stati rinvenuti frammenti di lingotti “a pelle di bue” (oxhide ingots), panelle e frammenti vari. I lingotti oxhide analizzati dal Dipartimento di Ingegneria Chimica e dei Materiali dell'Università di Cagliari e sono compatibili con miniere localizzate nei monti Troodos dell'isola di Cipro.

F. Lo Schiavo, A. Guumlia-Mair, U. Sanna, R. Valera, , *Archaeometallurgy in Sardinia from the origin to the Early Iron Age*, Monographies Instrumentum 30, Montagnac 2005, archaeological file 26, pp. 216-218.

10. Villanovaforru, Santu Antiogu. Insediamento protostorico al confine con il territorio del Comune di Sanluri, presso i ruderi della chiesa omonima di S. Antiogu, foglio 16, mapp. 47-48. L'abitato ha restituito frammenti ceramici riferibili a fasi nuragiche comprese fra il Bronzo Medio (XVI sec. a. C.) e la Prima Età del Ferro (X-IX sec. a.C.).

F. Lo Schiavo, A. Guumlia-Mair, U. Sanna, R. Valera, , *Archaeometallurgy in Sardinia from the origin to the Early Iron Age*, Monographies Instrumentum 30, Montagnac 2005, archaeological file 28, p. 219.

COMUNE DI VILLANOVAFORRU

Provincia del Medio Campidano

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 38 Del 02-11-06

Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 447/1995.-

L'anno duemilasei il giorno due del mese di novembre alle ore 12.00, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PISTIS MARIANO	P	PILLONI MARIO	P
SURRACCO MARIA GRAZIA	P	CADEDDU LUIGI	A
CADEDDU FRANCESCO	A	TATTI PIERO	P
PUSCEDDU CATERINA	P	TUVERI ALDO	P
FARRIS IGNAZIO	P	PUXEDDU PAOLO	A
BOI LUIGI	P	PUSCEDDU GIOVANNI	P
VACCA GIUSEPPE	P		

risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor PISTIS MARIANO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario D.ssa SOTGIU ISABELLA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 34/71 del 29.10.2002 (pubblicata sul BURAS del 03.12.2002) ha emanato le "Linee guida per la predisposizione dei Piani di classificazione acustica del territorio comunale" ai sensi della Legge 26.10.1995, n. 447 - art. 6 - comma 1 - lett. a);
- alla deliberazione sopra citata è allegato il Documento Tecnico col quale vengono indicati i criteri metodologici generali da seguire per la redazione dei Piani di classificazione acustica del territorio comunale;
- nel Documento Tecnico si precisa che la stesura del progetto del Piano di Classificazione Acustica deve essere affidato ad un gruppo di lavoro del quale facciano parte un tecnico competente in acustica ambientale, iscritto o nell'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale della Regione Sardegna istituito con deliberazione della Giunta Regionale n. 31/7 del 18.07.2000, ovvero nell'elenco di altra Regione italiana, ed un esperto in pianificazione territoriale;
- l'Amministrazione Comunale ha inteso recepire la deliberazione n. 34/71 della Giunta Regionale ed in particolare provvedere entro i termini stabiliti nella stessa ad approvare la bozza di zonizzazione definitiva;
- per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti il Consiglio Comunale deve deliberare in merito all'adozione della bozza definitiva di zonizzazione di cui sopra entro 15 mesi dalla data di pubblicazione sul BURAS della Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, che rende esecutiva la deliberazione della Giunta Regionale;
- le Province, nel caso di Comuni inadempienti, esercitano, in base a quanto disposto dal citato Documento Tecnico, il potere sostitutivo attraverso la nomina di un Commissario ad-acta e tutte le relative spese sono a carico dell'Amministrazione Comunale inadempiente;
- il termine per adempiere, inizialmente previsto alla data del 03.03.2004, è scaduto il 03.03.2006, inoltre vi è la possibilità di richiedere alla Provincia una proroga non superiore a novanta giorni;
- con deliberazione n. 5 del 20.01.2004 la Giunta Municipale ha stabilito:
 - a) di inoltrare apposita istanza di finanziamento alla R.A.S. - Ass.to della Difesa dell'Ambiente al fine di reperire la somma necessaria per la stesura del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi della Legge n. 447/1995;
 - b) di inoltrare istanza alla Provincia di Cagliari tendente ad ottenere una proroga di giorni novanta sulla scadenza del termine stabilito per l'approvazione del Piano in argomento;
 - c) di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva per l'attuazione della procedura selettiva finalizzata all'individuazione del Professionista da incaricare per la stesura del Piano;
- con determinazione n. 61/021/T del 13.02.2004 si è provveduto a conferire all'Ing. Gabriele Lecca di Assemini (CA) l'incarico per la Predisposizione del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi della Legge n. 447/1995 e ad approvare lo schema di convenzione disciplinate l'espletamento dell'incarico;
- in data 17.05.2004 l'Ing. Lecca ha trasmesso a questo Comune la prima bozza degli elaborati previsti;
- in data 12.11.2004 si è tenuta la conferenza di servizi con i rappresentanti dei Comuni limitrofi al fine di raccogliere, attraverso apposito verbale, eventuali osservazioni ed indicazioni in merito alla proposta di zonizzazione acustica del proprio territorio;
- in data 16.11.2004 si è provveduto a trasmettere copia della bozza di zonizzazione in narrativa, della relazione tecnica e del verbale della conferenza di servizi di cui sopra alla A.S.L. n. 8 - Presidio Multizonale di Prevenzione;

- la A.S.L. n. 8 – Presidio Multizonale di Prevenzione di Cagliari ha espresso parere favorevole in data 12.01.2005, giusta nota pervenuta in data 17.01.2005, prot. n. 160;
- con deliberazione C.C. n. 2 del 01.03.2005 si è provveduto ad approvare la bozza di zonizzazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, redatto ai sensi della Legge n. 447/1995;
- a termini di legge la suddetta bozza e la relativa delibera di adozione sono rimaste in pubblicazione all'Albo Pretorio dal 07.03.2005 al 07.04.2005;
- in data 03.05.2005 si è provveduto a trasmettere copia della bozza di zonizzazione in narrativa e della documentazione a questa allegata alla Provincia di Cagliari;
- la Provincia di Cagliari – Ass.to Ambiente – Settore Ecologia – Centro Monitoraggio Qualità Aria ha espresso parere sfavorevole in data 13.06.2005, nota prot. n. 24997, per l'assenza di alcuni requisiti previsti dalle linee guida regionali di cui alla delibera G.R. n. 34/71 del 29.10.2002;
- a seguito della pubblicazione nel BURAS n. 32 del 21.10.2005 della deliberazione G.R. n. 30/9 del 08.07.2005, con la quale sono stati emanati i “Criteri e linee guida sull'inquinamento acustico” ai sensi dell'art. 4 della Legge quadro 447/95, abrogando contestualmente le precedenti disposizioni, si è reso necessario adeguare ed integrare la bozza di classificazione acustica precedentemente sviluppata;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione C.C. n. 8 del 02.03.2006 si è provveduto ad approvare la bozza di zonizzazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, redatto dall'Ing. Gabriele Lecca di Assemini ai sensi della Legge n. 447/1995, adeguato alla nuova normativa regionale e corredato delle integrazioni e le modifiche richieste dalla Provincia di Cagliari nella relazione istruttoria datata 08.06.2005;
- la suddetta bozza e la relativa delibera di adozione sono rimaste in pubblicazione all'Albo Pretorio dal 07.03.2006 al 22.04.2006;
- in data 08.03.2006 si è provveduto a trasmettere la bozza di zonizzazione di cui in oggetto all'A.R.P.A.S. ed ai Comuni limitrofi e che ad oggi non sono pervenute osservazioni da parte dei suddetti Enti;
- in data 31.05.2006 si è provveduto a trasmettere la bozza di zonizzazione di cui in oggetto alla Provincia di Cagliari – Ass.to Tutela Ambiente – Settore Ecologia e alla R.A.S. – Ass.to Difesa dell'Ambiente – Servizio Antinquinamento Atmosferico ed Acustico;
- in data 20.07.2006, prot. n. 3072, è pervenuta la richiesta di integrazioni da parte della Provincia di Cagliari – Ass.to all'Ambiente e Difesa del Territorio – Settore Ecologia e Protezione Civile – Centro Monitoraggio Qualità dell'Aria;
- in data 15.09.2006 si è provveduto a trasmettere la documentazione integrativa richiesta sia alla Provincia che alla R.A.S.;

VISTO il parere favorevole in conformità alle linee guida regionali di cui alla delibera G.R. n. 30/9 del 08.07.2005 espresso in data 21.09.2006, nota prot. n. 53555 del 22.09.2006, dalla Provincia di Cagliari – Ass.to all'Ambiente e Difesa del Territorio – Settore Ecologia e Protezione Civile – Centro Monitoraggio Qualità dell'Aria;

CONSIDERATO che il suddetto parere è stato trasmesso dalla Provincia anche alla R.A.S. – Ass.to Difesa dell'Ambiente – Servizio Antinquinamento Atmosferico ed Acustico, che alla data odierna non ha prodotto osservazioni;

ATTESO che a termini di legge occorre provvedere all'approvazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale;

CON voti favorevoli n.10, Consiglieri presenti e votanti n. 10;

DELIBERA

1 - di approvare in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, redatto dall'Ing. Gabriele Lecca di Assemini ai sensi della Legge n. 447/1995, adeguato alla nuova normativa regionale e corredato delle integrazioni e le modifiche richieste dalla Provincia di Cagliari, costituito dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione Tecnica;
- 2) Regolamento di attuazione;
- 3) Classificazione acustica territorio comunale – scala 1:10000;
- 4) Classificazione acustica centro abitato – scala 1:2000;
- 5) Classificazione infrastrutturale di trasporto e fasce di pertinenza – scala 1:10000/1:5000;
- 6) Aree acusticamente omogenee – aree di classe II, III, IV – aree di classe I, V, VI – criticità emerse;

2 - di dare atto che il suddetto Piano di Classificazione Acustica entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione.-

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PISTIS MARIANO

Il Consigliere Anziano
F.to SURRACCO MARIA GRAZIA

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa SOTGIU ISABELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione, viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi dal 09-11-06 al giorno 24-11-06, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e che viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D.L.vo 28.08.2000 n. 267.

Prot. 899 del 09-11-06

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa SOTGIU ISABELLA

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.

Addì, 09-11-06

Visto:



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa SOTGIU ISABELLA